

Circolare n° 7 del 09/11/2023

Gentili Clienti, con la presente Circolare illustriamo le novità fiscali introdotte dal Decreto-legge del 18/10/2023, n. 145, c.d. "D.L. collegato alla legge di bilancio 2024".

DECRETO COLLEGATO ALLA LEGGE DI BILANCIO 2024	ARTICOLO
1. Rinvio del secondo acconto 2023	4
2. Riversamento del credito ricerca e sviluppo	5
3. Contributo di solidarietà temporaneo per le imprese operanti nel settore energetico	6
4. Riduzione delle accise	7
5. Rifinanziamento Nuova Sabatini	13

1. RINVIO DEL SECONDO ACCONTO 2023

Viene prevista la possibilità di rinviare il versamento del secondo acconto 2023 esclusivamente alle **persone fisiche titolari di Partita IVA** che abbiano conseguito ricavi/compensi non superiori a 170.000,00 euro nel corso dell'anno 2022.

Pertanto, tale facoltà non è concessa a:

- persone fisiche titolari di Partita IVA con ricavi / compensi 2022 superiori a € 170.000;
- persone fisiche non titolari di Partita IVA (ad esempio, soci di società di persone).

Tali persone fisiche che non godono della possibilità di rinvio dovranno versare il secondo acconto entro il termine ordinario del 30/11/2023.

È possibile rinviare il versamento del secondo acconto dovuto in base al Modello Redditi 2023, relativo all'anno di imposta 2022, dei seguenti tributi:

- IRPEF;
- Cedolare secca;
- IVIE / IVAFE;
- Imposta sostitutiva forfetari / minimi.

Dunque, **la misura non si applica ai premi INAIL e, soprattutto, ai contributi previdenziali ed assistenziali (INPS).**

Il versamento può essere effettuato:

- in un'unica soluzione entro il 16/01/2024, senza alcuna maggiorazione;

- in 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16/01/2024; il termine delle rate successive alla prima è fissato al giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura dello 0,33% mensile.

Si presenta di seguito un prospetto riassuntivo delle scadenze:

Modalità versamento		Termine versamento
Unica soluzione		16/01/2024
5 rate di pari importo (sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura dello 0,33% mensile)	1 rata	16/01/2024
	2 rata	16/02/2024
	3 rata	18/03/2024
	4 rata	16/04/2024
	5 rata	16/05/2024

2. RIVERSAMENTO DEL CREDITO RICERCA E SVILUPPO

Si ricorda che, come anticipato da precedenti Circolari di Studio, è stata prevista una procedura per il riversamento spontaneo del credito d'imposta ricerca e sviluppo, al fine di ridurre le sanzioni amministrative e penali; tale procedura ha ad oggetto eventuali indebite compensazioni del credito d'imposta effettuate fino al 22/10/2021, per spese sostenute ma non agevolabili.

La disciplina riguarda i crediti d'imposta di cui all'articolo 3 del DL 145/2013, per attività svolte nei periodi di imposta da quello successivo a quello in corso al 31/12/2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31/12/2019.

Con il provvedimento in oggetto sono stati modificati i termini per i versamenti e per la trasmissione dell'istanza, che di seguito riepiloghiamo:

- Entro il 30/06/2024 (in luogo del 30/11/2023) deve essere trasmessa istanza all'Agenzia delle Entrate;
- Entro il 16/12/2024 (in luogo del 16/12/2023) deve essere versato l'importo dovuto nel caso di versamento in un'unica soluzione, oppure deve essere corrisposta la prima rata in caso di opzione del versamento in tre rate annuali (16/12/2024, 16/12/2025 e 16/12/2026).

3. CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ TEMPORANEO

È stato rideterminato il contributo di solidarietà che sono tenute a versare le **imprese operanti nei settori dell'energia elettrica, gas naturale e prodotti petroliferi** di cui all'articolo 1, co. da 115 a 119, della L. n. 197/2022.

È stato previsto che, solamente per l'anno 2023, ai fini del calcolo di tale contributo, non concorrono alla determinazione del reddito complessivo:

- gli utilizzi di riserve del Patrimonio netto accantonate in sospensione d'imposta o vincolate a copertura delle eccedenze dedotte ai sensi dell'art. 109 co. 4 lett. b) del TUIR (nel testo previgente alle modifiche apportate dall'art. 1 co. 33 lett. q) della L. 244/2007) c.d. "deduzioni extra-contabili";
- nel limite del 30% del complesso delle medesime riserve risultanti al termine dell'esercizio antecedente a quello in corso all'01/01/2022.

4. RIDUZIONE DELLE ACCISE

È stato ridotto l'intervallo temporale rispetto al quale si effettua la determinazione delle possibili riduzioni delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati per il riscaldamento ad usi civili.

Tali aliquote possono essere ridotte con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica che potrà essere emanato se il prezzo aumenta rispetto al valore di riferimento, sulla media del mese precedente, **invece che il bimestre come da precedente previsione.**

5. RIFINANZIAMENTO NUOVA SABATINI

Viene rifinanziata per un totale di 50 milioni di euro per l'anno 2023 l'agevolazione c.d. "Nuova Sabatini", al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese ai sensi dell'art. 2 del DL 21/06/2013 n. 69.

Con l'occasione inviamo i migliori saluti

TCA - Triberti Colombo & Associati